MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O.1 **65** del 11/06/2019 N. Reg. Gen. **250** del 11/06/2019	OGGETTO: Casuccio Carmelo /Comune di Naro, liquidazione a saldo ex sent. n. 929 / 2017;

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1

P R E M E S S O :

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 07/05/1996 il Comune di Naro ha incaricato l'Avv. Carmelo Casuccio per promuovere un procedimento contro l'E.A.S. , al fine di recuperare delle somme impiegate per la gestione della sorgente Falzina. Tale giudizio promosso davanti il Tribunale di Palermo, si è concluso con sent. n. 2828/99 che dichiarava l'incompetenza del giudice adito;

- Con ricorso notificato il 06/10/1999, il Comune di Naro ha riassunto il procedimento innanzi al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche;

- Con sentenza n. 975/2008 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia ha deciso la vertenza rigettando la domanda proposta dal Comune di Naro nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani ;

- L'Avv. Carmelo Casuccio ha inoltrato al Comune di Naro, parcella, vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, inerente le sue prestazioni professionali relativamente ai suddetti procedimenti, al fine di poter procedere alla liquidazione in suo favore, per un importo totale, dedotti gli acconti, di € 148.278,08, prot. n. 681 del 01/02/2010;

- in data 06/10/2014, l'Avv. Carmelo Casuccio ha notificato al Comune di Naro atto di ricorso per decreto ingiuntivo e decreto ingiuntivo, per il pagamento della somma di euro 158.842,61 relativamente a prestazioni professionali rese a favore del Comune di Naro e da cui vanno detratti gli acconti ricevuti;

- con deliberazione di Giunta n. 92 del 04/11/2014, il Comune di Naro si è opposto al suddetto D. I. incaricando quale suo difensore l'Avv. Antonio Panico;

- il procedimento si è concluso con la sentenza n. 929/2017 che ha revocato il D. I. opposto ed ha accertato e dichiarato il diritto dell'Avv. Casuccio al compenso, per l'opera professionale svolta a favore del Comune di Naro, di euro 50.373,51 oltre a spese generali accessori di legge ed oltre ad euro 1.052,73 per spese non imponibili ed ha compensato le spese di lite;

- in data 06/07/2018 è stata notificata al Comune di Naro la suddetta sentenza ai fini dell'esecuzione;

- con nota in atti al prot. n. 14245 del 02/10/2018, l'Avv. Casuccio ha trasmesso conteggi per le somme da pagare in suo favore ex sent. n. 929/2017 per un importo di euro 64.893,79;

- con determinazione dirigenziale n. 428 del 05/10/2019, poiché nell'apposito capitolo di bilancio, oneri derivanti da contenzioso, non esisteva la copertura necessaria di euro 64.893,79 , è stato liquidato l'importo esistente di euro 59.906,27;

CONSIDERATO CHE

- la sentenza è esecutiva ed il Comune di Naro ha l'obbligo di eseguirla pagando all'Avv. Casuccio le somme in essa previste;

- è opportuno, in escuzione della suddetta sentenza , pagare all'Avv. Casuccio, la differenza di euro 13.987,52 derivante dalla differenza tra l'importo da liquidare ex sent. 929/17 (euro 64.893,79) e l'importo già liquidato di euro 50.906,27;

- **che** per evitare inutile aggravio le spese dovute ad una eventuale fase esecutiva di giudizio, il Comune di Naro deve liquidare le somme dovute ex sent. n. 929/2017 ;

***VISTI*:**

- la sent. n. 929/2017;
- la nota prot. n. 14245 del 02/10/2018;
- la determinazione dirigenziale n. 428 del 05/10/2018
- la D.S. n. 48 /2015 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

D E T E R M I N A

1) di liquidare a favore dell'Avv. Carmelo Casuccio, la somma di **euro 13.987,52**, derivante dalla sent. n. 929/2017, mediante accredito sul c.c. avente il seguente

CODICE IBAN: IT **********,

2) di imputare l'esito della spesa di euro **13.987,52** al capitolo n. 10020051 art. n. 1 del bilancio del Comune di Naro**.**

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosa Troisi)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
(Dott. Vincenzo Cavaleri)